



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento Tutela Ambientale

U.O. Aria, Acqua ed Energia

Determinazione n° REGDE / 775 / 2014

Lodi 18-07-2014

(Tutela Ambientale - 137 - 2014)

OGGETTO: RINNOVO DEL DECRETO AIA N.3345 DEL 03/04/2007 RILASCIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA ALLA SOCIETA' SOLANA S.P.A. (MODIFICATO CON DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N.9206 DEL 13/08/2007) CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO A MACCASTORNA (LO) – 26843 S.P.N.196 AI SENSI DELL'ART.29 - OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 S.M.I. CON CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART.29 - NONIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/98/2013 del 18/12/2013;

Richiamati:

- l'art.29-octies "*Rinnovo e riesame*" del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in cui prevede che l'autorità competente rinnova ogni 5 anni l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- l'art.29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in cui prevede che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto e l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art.17, comma 1, della L.R.n.26/2003 e, temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista al punto 5.4 dell'Allegato I al D.Lgs.n.59/2005;
- la D.g.r. 10124/2009 "*Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (art.9, comma 4, d.m.24 aprile 2008)*";
- La D.g.r..2970/2012 "*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art.8, c.2, l.r.24/2006)*" con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA ed ai criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali;
- l'art.29- octies comma 3 del D.Lgs.152/2006 s.m.i. "*Rinnovo e riesame*" come modificato dal D.Lgs.46/2014 prevede che: "*Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso.*"

- Ø a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- Ø b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Premesso che con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia del 03/04/2007 n.3345 avente ad oggetto: "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18/02/2005 n.59 rilasciata a Solana S.p.a. con sede legale a Maccastorna (LO) in Strada Provinciale,196. per l'impianto nuovo sito a Maccastorna in Strada Provinciale, 196 e in parte ricadente nel Comune di Castelnuovo Bocca D'Adda" la società Solana S.p.a. è stata autorizzata per le attività di cui ai punti:

- punto 6.4 lettera b) "Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)"
- punto 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW"

dell'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

Premesso che con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n.9206 del 13/08/2007 avente ad oggetto: "Modifica del Decreto n.3345 del 03/04/2007 di rilascio di autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18/02/2005 n.59, a Solana S.p.a. con sede legale e impianto in Comune di Maccastorna (LO), Strada Provinciale n.196. /PRS obiettivo operativo 6.4.3.2" è stata integrata l'autorizzazione con l'esercizio delle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi (CER 020305) derivanti dal proprio impianto;

Precisato che la Società Solana S.p.a. aveva prestato polizza fideiussoria n.1701.1005030906 del 13/11/2007 rilasciata da Sun Insurance Office Ltd. a garanzia di un importo pari a € 63.450,00 in riferimento al Decreto AIA n.9206 del 13/08/2007 per esercire l'attività di recupero R10 e che attualmente la società non sta spandendo i fanghi a beneficio dell'agricoltura nella Provincia di Lodi;

Considerato che il Decreto n.3345 del 03/04/2007 scadeva il 03/04/2012 e che la società Solana S.p.a. ha presentato domanda di rinnovo del Decreto AIA in data 03/10/2011 (prot.Prov.n.10243) e quindi 6 mesi prima della scadenza, così come previsto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i., precisando che provvederà ad integrare la domanda di rinnovo dell'AIA con una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art.29-ter, comma 1, non appena verrà fornita da ARPA – Dip. di Lodi copia della relazione finale dell'attività di verifica ispettiva ordinaria;

Richiamata la nota del 24/10/2011 (prot.Prov.n.30126) con cui la Provincia di Lodi sollecita la Società Solana S.p.a. all'invio della documentazione prevista ai sensi dell'art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. considerato che la copia della relazione finale redatta da ARPA - Dip.di Lodi è pervenuta in data 07/10/2011 (prot.Prov.n.28330);

Preso atto che la società Solana S.p.a ha inviato la documentazione mancante in data 6/12/2011 (prot.Prov.n.34996);

Considerato che in data 26/01/2012 con nota agli atti n.2235 la Provincia di Lodi ha avviato il procedimento di rinnovo dell'AIA con contestuale comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.,col combinato disposto dell' art.7 della L.241/90 e dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i., convocando contestualmente la 1° conferenza dei servizi;

Visto il verbale della 1° conferenza dei servizi svoltasi in data 16/02/2012 conclusasi con richiesta di integrazioni e nella quale è emerso quanto segue:

- L'Unità Operativa Rifiuti ha fatto pervenire parere evidenziando che: "... agli atti non risulta alcuna autorizzazione in R10 per il codice CER 02.03.05 (fanghi di depurazione) e che il dato contenuto in tabella C.5 sembra essere in contrasto con quanto dichiarato al capoverso precedente in merito agli atti della Provincia di Pavia..."

La conferenza dei servizi: "... evidenzia la necessità di effettuare un ulteriore approfondimento in merito all'opportunità di inserire l'operazione R10 nella determinazione di rinnovo AIA, stante le

analisi dei fanghi ad oggi agli atti della scrivente amministrazione, che attestano la non conformità ai disposti della D.g.r.15944/2003.”

Preso atto delle integrazioni fornite dalla ditta in data 07/05/2012 (prot.Prov.n.14215), a seguito dei chiarimenti richiesti nella 1° conferenza dei servizi;

Richiamata la sentenza del Tribunale Penale di Voghera dell'8/1/2013 fatta pervenire dalla ditta e con cui è stato assolto il legale rappresentante della Società, avendo rilevato essersi verificate alcune anomalie nell'ambito del processo selettivo del materiale poi analizzato insite nell'acquisizione di un quantitativo di materiale incongruo sia rispetto al metodo IRSA- CNR (metodo espressamente citato nella stessa autorizzazione rilasciata alla Società e metodo ufficiale) sia in relazione alla quantità di fanghi costituenti il cumulo (282 quintali);

Richiamata la nota del 21/06/2010 con cui la Società Solana S.p.a. ha presentato la propria proposta di procedura di campionamento del fango di depurazione (CER 020305) e che la Provincia di Lodi, considerato che lo spandimento dei fanghi sarebbe avvenuto su campi ubicati nel territorio della Provincia di Pavia, ha richiesto parere all'U.O.C. Rifiuti della Provincia di Pavia e all'ARPA Dipartimento di Lodi; preso atto che gli enti hanno dato riscontro rispettivamente in data 2/08/2010 e 6/8/2010 con pareri recanti prescrizioni trasmesse alla Società in data 2009/2010 prescrizioni che vengono recepite nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente;

Richiamata la nota della Provincia di Lodi del 13/06/2013 (prot.Prov.n.19397) di convocazione della 2° conferenza dei servizi ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. per il giorno 4/07/2013;

Richiamata la nota della Società Solana S.p.a. pervenuta il 17/06/2013 (prot.Prov.n.19608) con cui chiede di spostare la data della 2° conferenza dei servizi;

Richiamata la nota del 17/06/2013 (prot.Prov.n.19749) con cui viene spostata la data della 2° conferenza di servizi al giorno 11/07/2013, nel cui verbale si rileva che:

- La Provincia si riserva di rinnovare l'operazione R10 insieme all'AIA a seguito di approfondimento legale in quanto la società da alcuni anni non svolge in proprio tale attività di recupero rifiuti.
- La ditta chiede di mantenere l'operazione R10 in modo da poter scegliere di anno in anno la modalità di smaltimento, anche se negli ultimi anni non svolge in proprio tale attività di recupero rifiuti;

Preso atto che la 2° conferenza dei servizi tenutasi in data 11/07/2013 si è conclusa con l'assenso da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazione rese e riportate nel verbale relativo alla seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico, così come proposto con le modifiche discusse in conferenza dei servizi e precisando che la Provincia di Lodi si riserva di rinnovare l'operazione R10 insieme all'AIA a seguito di approfondimento legale in quanto la società da alcuni anni non svolge in proprio tale attività di recupero rifiuti;

Preso atto che la Provincia di Lodi ha inviato richiesta di parere legale allo studio dell'Avv. Ferrari di Milano e visto il parere del 18/06/2014 reso dal legale in merito all'operazione R10, dal quale si evince che pare in dubbio che nel rinnovo dell'AIA possa essere inclusa anche l'operazione R10, essenzialmente in quanto vengono nella fattispecie a mancare elementi essenziali ai sensi del D.Lgs.92/1999 e della D.g.r. Lombardia n.15944/2003, quali l'indicazione dei terreni destinati all'impiego dei fanghi e le connesse analisi preventive;

Preso atto inoltre che nella 2° conferenza dei servizi del 11/07/2013 si è convenuto di stralciare dal procedimento di rinnovo dell'AIA la modifica non sostanziale relativa all'introduzione di altri vegetali (patate, zucche, ecc) e all'installazione di un nuovo generatore di vapore di potenza termica nominale di 8,045MWt (nuova emissione E5), in modo tale da permettere la messa a regime del nuovo generatore durante la successiva campagna lavorativa; la ditta ha dichiarato che tale

generatore andrà in funzione alternativamente ad uno dei 4 generatori esistenti per i quali è già stata espletata la procedura di VIA con Decreto n.13478 del 14/08/2003 dalla Regione Lombardia e pertanto l'installazione del nuovo generatore di vapore non necessita di essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla VIA;

Richiamata la nota della Provincia di Lodi del 12/07/2013 (prot. Prov. n.22410) con cui rilascia nulla osta alla modifica non sostanziale relativa all'installazione del nuovo generatore (E5) e all'introduzione nella lavorazione di altri vegetali (patate, zucche, ecc) fermo restando il quantitativo massimo di prodotti lavorati;

Ricordato che la Società Solana S.p.a. a fronte delle operazioni di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) ha prestato idonea garanzia finanziaria, in conformità con quanto stabilito dalla D.g.r.19/11/2001 n.19461;

Ritenuto pertanto di rinnovare ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale concernente l'esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di Maccastorna (LO) ad eccezione dell'operazione R10;

Dato atto che l'impianto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 non è in possesso di certificazioni o registrazioni ambientali;

Dato atto che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 4.112,50 a titolo di tariffa d'istruttoria ai sensi della D.g.r.7 agosto 2009 n.8/10124;

Vista la relazione d'istruttoria redatta dall'U.O. Aria, acqua ed energia del 16/07/2014 prot.Prov.n.22060;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la seguente determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

DETERMINA

1. Di rilasciare al legale rappresentante della società Solana S.p.a. con sede legale e impianto in Comune di Maccastorna (LO), S.P.196 il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle attività IPPC previste al punto 6.4 lettera b) e punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale ad eccezione dell'operazione R10;

2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n.3345 del 03/04/2007 (modificato da Decreto n.9206 del 13/08/2007);

3. di far presente che ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 dell'art.29 octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

- comma 1: *“l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative conclusioni”*;
- comma 2: *“il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis”* ...;
- comma 3: *“il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione"

· comma 4: "Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4";

4. di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art.29 octies del DLgs.152/2006 nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

5. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva ai sensi dell'art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

6. di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate:

Tavola Unica	28/02/2012	7/05/2012 prot. Prov.n.14215
--------------	------------	------------------------------

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

7. di svincolare e restituire la polizza fideiussoria n.1701.1005030906 del 13/11/2007 rilasciata da Sun Insurance Office Ltd. di Genova per l'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti R10, autorizzata con Decreto AIA della Regione Lombardia n.9206 del 13/08/2007, per un importo di € 63.450,00 prestata in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n° 19461/2004;

8. di trasmettere il presente atto alla Società Solana S.p.a. presso sede legale in S.P.196 in Comune di Maccastorna (LO);

sarà contestualmente trasmessa a:

- ∅ Comune di Maccastorna;
- ∅ Comune di Castelnuovo Bocca D'Adda
- ∅ ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi;
- ∅ Asl della Provincia di Lodi;
- ∅ Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;
- ∅ Vigili del Fuoco – Comando di Lodi;
- ∅ Parco Adda Sud;
- ∅ Provincia di Pavia – Settore Tutela Ambientale

9. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dell'Allegato Tecnico citato al punto 1;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro

120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Marco Vignati

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)